



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Direzione Pianificazione Strategica e Controllo



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2019 - 2021**

INDICE DEL PIANO

PREMESSA	III
1. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	1
1.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	2
1.2 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.)	4
1.3 IL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.).....	4
1.4 I REFERENTI.....	5
1.5 I DIRIGENTI E I COMANDANTI DI REPARTO	5
1.6 GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO.....	6
1.7 L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DISCIPLINARE	7
1.8 I MILITARI DEL CORPO E GLI ULTERIORI DESTINATARI DEL PIANO.....	7
2. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	9
2.1 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO	9
2.1.1 <i>Contesto esterno</i>	10
2.1.2 <i>Contesto interno</i>	14
2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	16
2.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	18
3. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE (OBBLIGATORIE E TRASVERSALI)	20
3.1 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEI DATI	20
3.1.1 <i>I dati da pubblicare</i>	20
3.1.2 <i>Ulteriori adempimenti di semplificazione e trasparenza amministrativa</i>	21
3.1.3 <i>Iniziative di comunicazione della trasparenza</i>	21
3.1.4 <i>Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"</i>	23
3.1.5 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016</i>	23
3.1.6 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso generalizzato), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016</i>	24
3.2 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI	25
3.3 CODICI DI COMPORTAMENTO	26
3.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE	27
3.5 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	29
3.6 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRA-ISTITUZIONALI	30
3.7 INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ	32
3.8 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO	32
3.9 CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE.....	33
3.10 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. <i>WHISTLEBLOWER</i>)	34
3.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	37

3.12	PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.....	38
3.13	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	39
3.14	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	39
4	MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.	41
4.1	RELAZIONE ANNUALE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA.....	41
4.2	SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	41
4.3	AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE	42

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Elenco Referenti anticorruzione in ambito centrale.

ALLEGATO 2

Elenco dei Reparti presenti sul territorio i cui Comandanti sono individuati quali Referenti anticorruzione.

ALLEGATO 3

Registro dei rischi.

ALLEGATO 4

Mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione.

P R E M E S S A

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è lo strumento attraverso cui ogni Amministrazione recepisce doverosamente le indicazioni del Legislatore e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedendo articolate linee attuative adeguate alle proprie caratteristiche organizzative e al contesto in cui è chiamata a operare.

Il documento è stato elaborato grazie all'attività di analisi, studio e confronto delle Articolazioni dello Stato Maggiore preposte alla sua realizzazione e, inoltre, per mezzo della fattiva collaborazione di tutti i Referenti anticorruzione, in ambito centrale e periferico.

Esso conferma e completa - ottimizzandole - alcune delle principali scelte metodologiche operate nelle precedenti edizioni del Piano, prima fra tutte l'elaborazione di un sistema scientifico di analisi del rischio corruttivo, basato, più che su automatismi, sull'osservazione e sulla rilevanza delle specificità dell'Istituzione.

Sul punto, allo scopo di perfezionare sempre più le misure interne volte a disincentivare i comportamenti di maladministration, il nuovo testo si caratterizza per peculiari e rilevanti elementi di novità, tra cui, anzitutto, va menzionato il completamento dell'attività di revisione e aggiornamento dei processi a rischio, secondo un sistema di misurazione qualitativo.

La completa e definitiva adozione di tale sistema, calibrato su indici di "probabilità" e sul possibile "impatto" per l'Amministrazione - in termini legali ma anche di reputazione interna ed esterna - di un evento illecito della specie, consente di fornire, oggi, una visione più chiara e intellegibile del delicato approccio al rischio corruttivo valorizzando, peraltro, le conoscenze in materia di cui il Corpo dispone, in ragione delle proprie funzioni.

Seguendo la medesima direttrice si è, inoltre, proceduto ad aggiornare l'analisi circa la rilevanza del contesto in cui operano gli appartenenti, parametro fondamentale per una maggiore comprensione dell'ambiente e delle connaturate e diversificate dinamiche sociali ed economiche che possono influenzare, potenzialmente, il verificarsi di fenomeni di corruzione.

Accanto alle misure anticorruzione specifiche, relative ai singoli processi di lavoro, è stata, poi, riaffermata l'importanza delle misure c.d. "trasversali", ossia quelle comuni a tutti i processi organizzativi, in materia di pubblicità, comunicazione e semplificazione delle procedure.

In tema di trasparenza è stato ribadito che il Corpo continuerà a promuovere forme di conoscibilità reattiva e proattiva nei confronti della collettività, in aderenza al concetto di amministrazione trasparente, aperta e al servizio del "bene" comune.

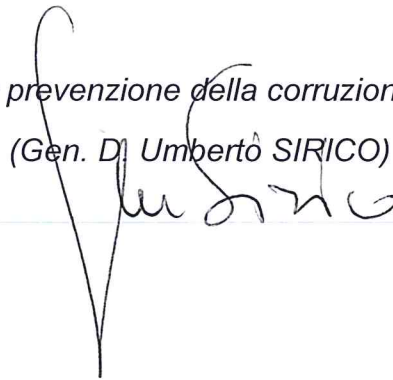
Inoltre, sono state adeguate alle ultime prescrizioni le disposizioni organizzative connesse alla tutela del whistleblower, ossia del dipendente che effettua una segnalazione di illecito e che mirano a tutelare ancor di più la riservatezza del segnalante e a fornire maggiori garanzie per quest'ultimo.

In merito alla disciplina relativa alla privacy, invece, in ottemperanza alla normativa europea recepita dal Legislatore nazionale, è stata evidenziata la recente designazione del Responsabile della protezione dei dati per la Guardia di Finanza.

L'esigenza di garantire una struttura organizzativa e funzionale, solidamente ancorata ai principi di integrità e legalità, anche attraverso la redazione del presente documento, è diretta conseguenza del ruolo di assoluta centralità che la Guardia di Finanza riveste nella repressione dei fenomeni corruttivi e impone, con indefettibile e comune impegno, di onorare la fiducia riposta dai cittadini nella nostra Istituzione, per la salvaguardia dei valori di giustizia e senso del dovere che animano il lavoro quotidiano di tutte le "fiamme gialle", conferendo prestigio e onore al Corpo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(Gen. D. Umberto SIRICO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Sirico', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

1. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (di seguito legge anticorruzione) rappresenta la base di un **sistema in continua evoluzione**, che ha consentito l'affermazione di una nuova strategia di prevenzione della corruzione, assecondando l'esigenza di innovare un impianto normativo ritenuto non più adeguato a fronteggiare fenomeni illeciti sempre più diffusi, insidiosi e mutevoli nel tempo.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") ha dato, poi, concreta attuazione al **principio della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni**, da intendersi in senso sostanziale, così come richiamato nell'art. 1 del suddetto decreto, quale *"...accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

L'obiettivo perseguito con l'approvazione del "decreto trasparenza" è stato quello di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia a carico delle Pubbliche Amministrazioni e, nel contempo, dotare queste ultime di un valido strumento per la prevenzione della corruzione.

Il menzionato decreto è stato adottato in attuazione di una delega prevista nella legge anticorruzione, che ha assecondato i principi declinati dalla giurisprudenza¹, nonché dalla normativa europea² e internazionale³ in tema di lotta alla corruzione e trasparenza e ha introdotto, per le Pubbliche Amministrazioni, **l'obbligo di rendere conoscibile alla collettività la totalità delle informazioni** relative alla propria organizzazione e alle attività erogate, **favorendo**, non solo il **dialogo** e il **confronto** con i **cittadini**, **ma anche forme diffuse di controllo**.

In tale ambito, la Legge n. 124 del 7 agosto 2015, rubricata *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ha, poi, delegato il Governo a emanare un decreto volto ad aggiornare le citate materie.

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, rubricato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, che ha introdotto modifiche sostanziali, prevedendo una serie di semplificazioni⁴ e obblighi ulteriori⁵.

¹ A titolo esemplificativo, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, 14 Aprile 2009.

² In tal senso si segnalano il Regolamento CE 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e l'art. 15 del Trattato sul Funzionamento dell'U.E..

³ E' il caso dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁴ Al riguardo si vedano:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1 *bis*, il quale prevede che l'A.N.AC., con propria delibera, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e al fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti alla pubblicazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione;
- il comma 1 *ter*, del medesimo articolo, il quale dispone che l'A.N.AC. con il P.N.A. possa *"... precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte ..."*;
- l'art. 9 *bis* del decreto trasparenza, il quale prevede che per i dati comunicati alle banche dati nazionali (di cui

L'ultima disposizione intervenuta nella disciplina di riferimento è la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*.

Relativamente alla legge anticorruzione, il richiamato Decreto Legislativo n. 97/2016 ha inserito il comma 2 *bis* all'interno dell'articolo 1, con il quale è stato disposto che il **Piano Nazionale Anticorruzione** (di seguito P.N.A.) ha durata triennale, è aggiornato annualmente e costituisce **l'atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione**.

La scelta legislativa di un documento di programmazione con valenza triennale, ma oggetto di revisione e aggiornamento annuale, è legata al fatto che la corruzione è, ormai, considerata un fenomeno sistemico e, pertanto, gli interventi volti a prevenirla e limitarla non possono essere circoscritti o occasionali, ma necessariamente capillari e in grado di evolversi con l'organizzazione stessa, attraverso un processo di miglioramento continuo.

Inoltre, il comma in parola prevede che il P.N.A. individui, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi, sostanzialmente ribadendo il concetto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) non rappresenti un mero adempimento burocratico, un processo “meccanico” di pedissequa attuazione di quanto previsto dalla norma e dal P.N.A., bensì un valido strumento per l'organizzazione, che tiene conto delle sue peculiarità e dei suoi processi di lavoro, nonché del contesto esterno e interno in cui la stessa è chiamata a operare.

L'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, si compone di una Parte Generale, in cui è effettuata l'analisi di contesto e sono fornite direttive applicabili a tutte le organizzazioni rientranti nell'ambito soggettivo di riferimento, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di competenza, e da una Parte Speciale, indirizzata a singole tipologie di Enti o a singoli settori o specifiche aree di rischio.

1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con determinazione n. 339679 del 15 novembre 2018⁶ il Comandante Generale ha nominato il **Capo di Stato Maggiore del Comando Generale – Gen. D. Umberto Sirico** – quale **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (R.P.C.T.) per la Guardia di Finanza.

Come noto, questa figura riveste un ruolo centrale nell'ambito di ciascuna amministrazione, asseverato dalle norme che gli attribuiscono la responsabilità di:

all'allegato B del decreto) “... le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione”.

⁵ Al riguardo si vedano:

- il novellato art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, con l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, sul modello anglosassone dei c.d. “F.O.I.A.” (*Freedom of Information Acts*);

- l'art. 14 del decreto che estende ai dirigenti gli obblighi di pubblicazione già previsti per i titolari di incarichi politici.

⁶ Pubblicata nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Corpo.

- elaborare la proposta di piano triennale;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità allo scopo;
- verificare, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- espletare le funzioni di organo di riesame per le istanze relative agli accessi civici generalizzati;
- riscontrare le richieste di accesso civico semplice;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- comunicare gli inadempimenti al vertice dell'Amministrazione ai fini dell'attivazione delle previste forme di responsabilità;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone la pubblicazione;
- ricevere e approfondire le segnalazioni di fatti illeciti provenienti dal personale, ai sensi dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. *whistleblowing*).

In sede di aggiornamento del P.N.A., ribadendo quanto già espresso nel Piano Nazionale 2016, l'A.N.AC. ha confermato la **centralità del Responsabile anticorruzione ai fini dell'attuazione della strategia di prevenzione**, richiamando – tra l'altro – la necessità che tale figura sia:

- a. individuata all'interno dell'amministrazione, tra chi abbia un'ottima conoscenza della sua organizzazione e dotato della necessaria imparzialità e autonomia valutativa, tale da consentirgli di svolgere il proprio ruolo con indipendenza ed effettività;
- b. supportata da strutture organizzative adeguate al compito da svolgere, previste attualmente:
 - nella **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, alle dirette

dipendenze del Capo di Stato Maggiore⁷;

- nell' **Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, con riferimento alle iniziative assunte per adeguare il sito web della Guardia di Finanza alla normativa sulla Trasparenza, per implementare la relativa sezione denominata "Amministrazione Trasparente" con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e per la ricezione⁸ delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 2013;

c. costantemente coadiuvata dall'azione informativa e propositiva dei "Referenti", individuati all'interno dell'Amministrazione.

1.2 Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.)

In seguito all'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, e del D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il codice in materia di protezioni dati personali (il D.Lgs. n. 196/2003) alla citata norma sovranazionale, anche **la Guardia di Finanza**, al pari delle altre Amministrazioni, **ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati** (in seguito **R.P.D.**).

Le disposizioni che regolano l'individuazione, le funzioni e i compiti del R.P.D. sono contenute negli artt. 37, 38 e 39 del citato Regolamento.

Ai fini del presente documento occorre specificare, anche in virtù di quanto chiarito dall'A.N.AC. nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, che tale figura non può coincidere con quella del R.P.C.T. (che, diversamente dal R.P.D. deve necessariamente essere individuato all'interno dell'Ente), dal momento che la sovrapposizione dei due ruoli rischierebbe di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni.⁹

L'attuale R.P.D. per il Corpo è il Col. t.ISSMI Giovanni Fiumara.

1.3 Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento e l'aggiornamento degli elementi identificativi necessari nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita ai sensi

⁷ Con determinazione n. 87811 del 20 marzo 2017 del Comandante Generale le attività di supporto in tema di trasparenza svolte dall'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG. sono state affidate alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo che, quindi, coadiuva il Responsabile sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza.

⁸ Giusta determinazione ordinativa n. 194987/3100, in data 3 luglio 2015, del Comandante Generale.

⁹ Infatti, il R.P.D. talvolta rappresenta un riferimento per il R.P.C.T., come nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che riguardano anche profili attinenti alla protezione dei dati personali. In tali ambiti, il R.P.C.T. ben può avvalersi, nonostante la potestà attribuitagli dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, di un supporto del R.P.D. limitatamente a profili di carattere generale.

dell'art. 33 *ter* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179¹⁰, il Responsabile è individuato nel Direttore degli Approvvigionamenti del Comando Generale.

Attualmente tale incarico è ricoperto dal Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea.

1.4 I Referenti

Sin dall'avvio del sistema di prevenzione della corruzione, il Responsabile si è avvalso del contributo dei "Referenti", operanti sia in ambito di Stato Maggiore sia in sede periferica.

In considerazione della peculiarità operativa e della complessità della struttura organizzativa del Corpo, gli stessi continuano a costituire una **"rete" a supporto delle iniziative del Responsabile** per garantire, in modo capillare, concreto ed efficace, il completo presidio e la gestione delle aree e dei processi a più elevato rischio.

Anche nel corso del 2019 i Referenti anticorruzione¹¹, compiutamente individuati negli **allegati 1 e 2**, sono chiamati a garantire:

- **l'attività informativa** sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione;
- **il rispetto delle misure di prevenzione** richiamate nel Piano triennale;
- **la "gestione del rischio" nei processi per i quali hanno autonomia decisionale**, proponendo al Responsabile eventuali integrazioni al Piano,

nonché ad agire localmente, autonomamente e/o su richiesta del Responsabile, al fine di implementare la politica di prevenzione del rischio in una determinata area geografica o nell'esercizio di determinate funzioni ritenute maggiormente esposte.

1.5 I Dirigenti e i Comandanti di Reparto

L'attuazione della strategia anticorruzione **richiede, evidentemente, il contributo fattivo dei dirigenti** preposti alle aree particolarmente esposte al rischio, che devono supportare i rispettivi Referenti attraverso:

- a. un **costante monitoraggio dei processi di lavoro** di rispettiva competenza;
- b. **l'osservanza delle misure contenute nel presente Piano triennale**;
- c. il proprio apporto alla "gestione del rischio", **proponendo**, se ritenuto opportuno in relazione al contesto di riferimento, **l'adozione di ulteriori misure di prevenzione** (programmate nel tempo attraverso la specificazione delle attività da porre in essere, dei soggetti interessati, della tempistica di attuazione e per il monitoraggio).

¹⁰ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

¹¹ Da quest'anno tra i Referenti in sede periferica figura anche il Comandante del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata.

A tal proposito, nell'ambito del Comando Generale, i dirigenti competenti per l'attuazione della normativa anticorruzione sono stati individuati nei vari **Direttori e Capi Ufficio**, in quanto deputati al supporto decisionale di ciascun Capo Reparto e della Superiore Gerarchia, così come già delineato nei precedenti piani della specie.

In ambito periferico, invece, tali figure sono state individuate nei **Comandanti di tutti i Reparti**: operativi, di istruzione e di supporto tecnico, logistico e amministrativo, presenti sul territorio.

Con riferimento agli **obblighi di trasparenza**, invece, l'art. 43 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che *“i dirigenti responsabili dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Come riportato dalla Delibera n. 1310/2016 dell'A.N.AC., caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

A tal proposito, tenuto conto della complessa architettura organizzativa del Corpo, sono stati individuati:

- a. il Capo dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale quale responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito internet www.gdf.gov.it;
- b. i referenti per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione sulla scorta delle disposizioni del Decreto legislativo n. 33 del 2013 (cfr. successivo par. 3.1.1).

1.6 Gli Organismi di controllo interno

Le funzioni di controllo interno assicurano un importante contributo ai fini della prevenzione della corruzione nel Corpo, poiché consentono di individuare eventuali disfunzioni e irregolarità che, ove non adeguatamente gestite per tempo, possono degenerare in eventi di corruzione o di illegalità.

A tal fine, nell'ambito dello Stato Maggiore, specifiche funzioni continuano a essere demandate:

- a. alla **Direzione di Amministrazione** che, tra l'altro, esegue:
 - (1) per conto e secondo le norme impartite dall'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la revisione e il controllo delle contabilità del denaro e dei materiali dell'organizzazione amministrativa periferica del Corpo;
 - (2) visite presso gli Enti amministrativi del Corpo finalizzate a fornire ausilio, cooperazione e consulenza al personale delle articolazioni tecniche direttamente impegnate in attività di gestione amministrativa e contabile, indipendentemente da qualsiasi altro accertamento, controllo e revisione della Ragioneria Generale dello Stato;
- b. alla **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo** che:

- (1) supporta le decisioni delle linee di comando, diffondendo la cultura del controllo e alimentando un sistematico e continuo processo di allineamento tra azioni e procedure, tra condotte e disposizioni;
- (2) rileva scostamenti e non conformità delle attività che ricadono nella sfera dei responsabili dei processi, concordando con loro i correttivi da adottare, ovvero proponendo suggerimenti volti all'eliminazione/riduzione delle eventuali criticità riscontrate, verificandone poi l'attuazione;
- (3) controlla che la gestione e gli obiettivi annuali siano conseguiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

1.7 L'esercizio della potestà disciplinare

La strategia di prevenzione adottata dalla Guardia di Finanza comprende, altresì, l'esercizio della potestà disciplinare da parte di coloro che sono chiamati a svolgere, all'interno dell'Amministrazione, **funzioni di comando**.

In considerazione dello *status* di militari rivestito dagli appartenenti al Corpo, le norme relative alla potestà disciplinare e alle modalità di irrogazione delle sanzioni sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare¹², oltre che nelle relative circolari interne.

In tale contesto, al fine di assicurare la corretta osservanza e attuazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione, appare imprescindibile che ogni Comandante competente disciplinarmente continui a porre la massima attenzione e solerzia nell'esercizio delle potestà attribuite, come, peraltro, già previsto nelle circolari emanate, nel tempo, dal Comando Generale.

1.8 I militari del Corpo e gli ulteriori destinatari del Piano

Secondo le indicazioni di legge e in virtù dei richiami dettati in tale senso dal P.N.A., **tutti gli appartenenti al Corpo**¹³, indipendentemente dal grado rivestito e dal servizio d'istituto svolto, sono attori e parti integranti del sistema di prevenzione della corruzione, in quanto:

¹² Cfr. D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 che individua le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. di stato (ex art. 1357), che incidono (temporaneamente o permanentemente) sullo *status* giuridico dei militari:
 - (1) sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
 - (2) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
 - (3) cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
 - (4) perdita del grado per rimozione;
- b. di corpo (ex art. 1358), che hanno riflessi sull'impiego del militare:
 - (1) richiamo;
 - (2) rimprovero;
 - (3) consegna (consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni consecutivi);
 - (4) consegna di rigore (irrogabile solo per i comportamenti elencati nell'articolo 751 del D.P.R. n. 90/2010).

¹³ Per la più ampia diffusione e perché tutti ne abbiano effettiva conoscenza, il presente Piano triennale sarà inoltrato via *mail* presso la casella di posta elettronica istituzionale di ciascun militare.

- a. **destinatari delle misure di prevenzione compendiate nel presente Piano triennale**, che potranno consultare in ogni momento nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” presente nel sito web del Corpo;
- b. **obbligati a segnalare al proprio Superiore** eventuali violazioni al Piano triennale, nonché ogni ulteriore e potenziale situazione di illecito.

Trattasi, in realtà, di obblighi già vincolanti per tutti i militari che:

- c. in presenza di illeciti aventi natura di rilevanza penale, agiscono secondo le potestà riconosciute dalla legge in qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
- d. qualora non sussista rilevanza penale, dovranno segnalare le eventuali violazioni del Piano al proprio superiore, secondo le modalità disciplinate dalle già richiamate norme sull'ordinamento militare.

Pertanto, la collaborazione che ogni militare del Corpo deve prestare nei confronti del Responsabile anticorruzione e del rispettivo Referente individuato nel presente Piano triennale è, altresì, ribadita nel Codice deontologico (cfr. successivo par. 3.3).

2. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il sistema delineato dall'impianto normativo della prevenzione della corruzione si fonda sulle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti, nonché sui principi e sulle linee guida del *risk management*¹⁴, secondo cui la **gestione delle aree di rischio è parte integrante di tutti i processi organizzativi**, nonché strumento necessario all'adozione di scelte strategiche.

Tanto premesso, la Guardia di Finanza, Corpo di polizia specializzato a ordinamento militare, ha caratteristiche peculiari di cui occorre necessariamente tener conto nella stesura del Piano triennale e nella gestione delle aree di rischio.

In tema di corruzione, infatti, il Corpo opera in una duplice veste:

- a. per effetto delle funzioni svolte, deve contrastare i relativi reati. L'art. 34 *bis*, comma 2, del D.L. 179/2012 precisa, tra l'altro, che l'A.N.AC. si avvale, sulla base di intese¹⁵, della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi;
- b. deve porre in essere una strategia volta a prevenire l'insorgere di potenziali fenomeni corruttivi al suo interno.

2.1 Analisi del contesto di riferimento

Come già evidenziato nel Piano triennale 2018-2020, l'analisi del contesto, sia interno che esterno, in cui operano gli appartenenti al Corpo è fondamentale per una maggiore comprensione delle probabilità e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi rischiosi sotto il profilo della corruzione, in ragione delle peculiarità dell'ambiente in cui le attività dei finanziari vengono espletate e delle molteplici dinamiche sociali ed economiche degli ambiti territoriali in cui le fiamme gialle operano quotidianamente.

Una corretta gestione del rischio, attagliata e modellata sull'organizzazione, non può non tener conto dei fattori umani e culturali che caratterizzano l'ambiente interno ed esterno in cui la stessa agisce e che determinano, inevitabilmente, l'evolvere dei fenomeni corruttivi, potenzialmente in grado di colpirla.

In tal senso, è ampiamente noto che il Corpo impiega la maggior parte delle risorse umane nel comparto operativo e, in particolare, per:

- a. il contrasto:
 - (1) all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali;
 - (2) agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria;
 - (3) alla criminalità economico finanziaria di ogni genere;
- b. il concorso alla tutela della sicurezza interna ed esterna del Paese (c.d. *homeland security*).

¹⁴ Cristallizzati nella norma di standardizzazione ISO 31000.

¹⁵ Cfr. il Protocollo d'Intesa tra la Guardia di Finanza e l'A.N.AC. sottoscritto in data 29 maggio 2018.

Dal 1° gennaio 2017 la Guardia di Finanza è, inoltre, divenuta, in virtù del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, l'unica Forza di Polizia sul mare.

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti perpetrati nei predetti ambiti, la legge conferisce agli appartenenti al Corpo poteri e attribuzioni che possono avere un impatto rilevante su persone e imprese, nonché su Enti e Organismi di ogni genere, sulle loro disponibilità patrimoniali, economiche e finanziarie (ma anche sulle libertà individuali).

2.1.1 Contesto esterno

La descrizione del **fenomeno corruttivo**, nella sua accezione più ampia¹⁶, appare complessa, al punto da richiedere, per la sua analisi, almeno due strumenti indiretti, ovvero: a. la **percezione** dello stesso da parte dei cittadini e degli operatori economici che possono subirlo e che, almeno in parte, ne sono attori; b. le **statistiche giudiziarie**.

Con riferimento alla corruzione percepita, si può far rimando allo *Special Eurobarometer* pubblicato nel dicembre 2017 a cura della Commissione Europea¹⁷, da cui si evince che ben **l'89% degli italiani intervistati considera il problema corruttivo come "diffuso" nel nostro Paese** (a fronte di una media del 68% dei "cittadini EU28" intervistati). E' interessante evidenziare come **questo valore sia sceso dell'8% rispetto alla precedente rilevazione del 2013**.

Il 55% dei concittadini interpellati ha dichiarato che percepisce il fenomeno in crescita nell'ultimo triennio (la media EU28 è del 43%); anche in questo caso si evidenzia una riduzione del 19% di tale valore.

Ulteriore elemento rilevante attiene al fatto che il 41% degli italiani interrogati ha dichiarato di essere stato personalmente colpito dal fenomeno (UE28 il 25%) ed il 4% (UE28 il 5%) dichiara di aver vissuto o assistito a un episodio di corruzione negli ultimi 12 mesi; di contro, solo l'11% (UE28 18%) delle persone che avrebbero assistito a episodi di questo genere dichiara di aver denunciato il fatto.

In materia, l'Istat, in un report dell'ottobre 2017¹⁸, avente a oggetto "*la Corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie*" ha posto una serie di quesiti nell'ambito dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016.

¹⁶ Nel P.N.A. 2013 il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

¹⁷ Cfr. Special Eurobarometer 470, reperibile all'indirizzo internet: <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81007>.

¹⁸ Cfr. "*La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie*," reperibile all'indirizzo internet <http://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf?title=La+corruzione+in+Italia+-+12%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>.

Dai dati raccolti è emerso che:

- il 7,9% delle famiglie, nel corso della vita, è stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi);
- l'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione;
- la corruzione ha riguardato, in primo luogo, il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell'avvio di un'attività lavorativa (2,7%);
- tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, è stato stimato che il 2,9% ha ricevuto, nel corso della propria vita, una richiesta di denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri;
- il 2,7% delle famiglie che hanno presentato domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) ha ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori. In ambito sanitario, episodi di corruzione hanno coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi. Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1% dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori;
- richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte di forze dell'ordine o forze armate e nel settore dell'istruzione hanno riguardato rispettivamente l'1% e lo 0,6% delle famiglie intervistate.

Oltre a tali tipologie di dati, aventi natura soggettiva, ne vanno analizzati altri, aventi maggiore connotazione oggettiva, come nel caso dei procedimenti giudiziari.

Al riguardo, le statistiche Istat¹⁹ evidenziano che il numero di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione²⁰, nel corso del 2017, è stato pari a 10.225 (ovvero circa l'1,57% di tutti i delitti penalmente perseguiti); circa la metà di questi sono afferenti a violazioni dei doveri d'ufficio e abusi, mentre, nel 20% dei casi, si è trattato di delitti di corruzione e concussione.

Al fine di delineare compiutamente il contesto operativo in cui sono chiamati ad agire i militari del Corpo, va evidenziato che, nello stesso periodo di riferimento, circa il 6,4% dei reati per cui è stata esercitata l'azione penale è relativo alle sostanze stupefacenti e psicotrope e che alcuni reati, oggetto precipuo della *mission* istituzionale della Guardia di Finanza, rappresentano rispettivamente il 3,21% (reati tributari), il 2,54% (reati societari), l'1% circa (i delitti in materia di previdenza e assistenza; stessa percentuale è riferibile ai delitti connessi al riciclaggio).

Per ciò che concerne le dimensioni del fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese, è utile richiamare la *“Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2018”*²¹ predisposta dall'apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e

¹⁹ Cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dccv_delittips#.

²⁰ Per i quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti di un adulto.

²¹ Cfr. http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/A6_-_Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva.pdf.

presieduta dal Prof. Enrico Giovannini, che fornisce una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive sottratte al bilancio pubblico.

In tale ambito, è stata effettuata una misurazione del divario (*gap*) tra le imposte e i contributi effettivamente versati rispetto a quelli stimati in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

I principali risultati delle metodologie illustrate per la quantificazione dell'evasione fiscale e contributiva, per il triennio 2013-2015, hanno fatto rilevare un *gap* complessivo medio pari a circa 108,89 miliardi di euro, di cui 97,8 miliardi di mancate entrate tributarie e 11 miliardi di mancate entrate contributive.

Nel documento in trattazione è riportato che:

- nel 2015, ultima annualità consolidata, i *gap* ammontavano rispettivamente a:
 - o 34,8 miliardi di euro per l'IVA;
 - o 33 miliardi di euro per l'IRPEF da lavoro autonomo o di impresa;
 - o 5,4 miliardi di euro per l'IRPEF relativa al lavoro dipendente irregolare;
 - o 6,8 miliardi di euro per l'IRES;
 - o 5,7 miliardi di euro per l'IRAP;
- nel 2015 si evidenzia una riduzione del *gap* relativo all'IVA, IRES, IRAP, sia prendendo come metro di paragone l'annualità 2014, sia considerando la media del triennio 2013-2015;
- il *gap* relativo alle entrate contributive, siano esse a carico del lavoratore che del datore di lavoro, nel 2015 ha fatto registrare un incremento rispetto sia al 2014 sia alla media del triennio, al pari dell'IRPEF relativa al lavoro dipendente irregolare.

Per meglio delineare il contesto esterno, è opportuno tenere in debita considerazione la circostanza che, nel 2017 e nel I primo semestre del 2018, il Corpo²² ha, tra l'altro:

- constatato l'evasione di 2 miliardi e 300 milioni di euro a 1.000 grandi evasori fiscali, di cui 1,3 miliardi sottoposti a confisca, ovvero acquisiti in via definitiva al patrimonio dello Stato;
- scoperto 12.824 evasori fiscali, responsabili di aver evaso 5,8 miliardi IVA;
- individuato 3.188 società "cartiere" ideate al fine di realizzare frodi fiscali;
- denunciato 23.000 reati fiscali posti in essere da 17.000 responsabili individuati;
- verbalizzato 6.361 datori di lavoro per l'impegno di 30.819 lavoratori in "nero" o irregolari;
- svolto 128.000 verifiche e controlli fiscali;
- sequestrato 18.400 tonnellate di prodotti energetici oggetto di frode e individuato il consumo in frode di ulteriori 225.000 tonnellate;
- sequestrato 370 tonnellate di tabacco oggetto di contrabbando;

²² Cfr. Comunicato stampa rilasciato il 20 giugno 2018 in occasione del 244° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, reperibile al link: <http://www.gdf.gov.it/eventi/anno-2018/244deg-anniversario-della-fondazione-della-guardia-di-finanza/comunicati-stampa-1/bilancio-dei-risultati-conseguiti-negli-ultimi-18.pdf>.

- denunciato oltre 6.000 persone per reati in materia di appalti ed altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui 644 sottoposte a misure detentive;
- riscontrato irregolarità nel settore degli appalti per 2,9 miliardi di euro;
- scoperto frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario per oltre 1,5 miliardi di euro;
- condotto indagini patrimoniali contro le mafie che hanno portato alla confisca di beni e valori per 2 miliardi di euro;
- accertato attività di riciclaggio per un valore di circa 3 miliardi di euro, con conseguente denuncia di 2.508 persone;
- esaminato 131.600 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), di cui 756 risultate attinenti al finanziamento al terrorismo internazionale;
- scoperto la distrazione di oltre 6 miliardi di euro a seguito di reati fallimentari, con conseguente sequestro di beni per 725 milioni di euro;
- sequestrato 264 milioni di articoli contraffatti o con falsa indicazione del *made in Italy*;
- sequestrato oltre 100 tonnellate di stupefacenti, di cui il 50% a seguito di operazioni aeronavali;
- arrestato 751 persone ree di sfruttamento dell'immigrazione clandestina e sequestrato 382 mezzi impiegati a tale scopo.

Il quadro descritto evidenzia i molteplici e rilevanti fattori di rischio per coloro che, come gli appartenenti al Corpo, sono chiamati a operare a contrasto degli illeciti economico-finanziari e, più in generale, delle attività criminali, in grado, potenzialmente, di innescare fenomeni di corruzione o di *mala gestio*.

Come per lo scorso anno, tuttavia, appare opportuno completare l'analisi con la verifica delle condanne comminate a titolo definitivo per delitti contro la pubblica amministrazione nei confronti di appartenenti al Corpo.

Dai dati raccolti attraverso i Referenti, è emerso che nel periodo 2014-2018²³ sono intervenute:

- 62 condanne penali definitive (4 nel corso del 2018);
- 23 condanne per danno erariale (di cui 3 nel 2018).

Conseguentemente, la percentuale del personale destinatario di una condanna nel quinquennio in esame sul totale della forza effettiva (60.069 militari al 31.12.2017) è pari allo 0,14%.

Analizzando i dati inerenti alle condanne definitive intervenute negli ultimi cinque anni per fattispecie corruttive, in ambito penale ed erariale, si evince che gli eventi illeciti sono maturati prevalentemente in contesti operativi, quali attività di controllo fiscale ovvero nell'espletamento di compiti di polizia giudiziaria.

Una parte dei reati in argomento (circa un quarto) riguarda, invece, condotte poste in essere al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, non riconducibili al servizio quotidianamente svolto dai militari condannati (a prescindere dal livello di rischio).

In conclusione, sembra opportuno richiamare le seguenti considerazioni già espresse nei precedenti P.T.P.C.T.:

²³ Per l'annualità 2018 la rilevazione provvisoria si è attestata al mese di novembre.

- le attività tipicamente poste in essere dal Corpo sono, per caratteristiche intrinseche (esercizio di funzioni ispettive e pervasività delle potestà affidate agli appartenenti al Corpo, continuo confronto con soggetti imprenditoriali e criminali spesso dotati di rilevanti disponibilità finanziarie) esposte al rischio corruttivo, che da sempre si cerca di comprimere con stringenti norme interne, nonché attraverso l'azione di comando e controllo degli Ufficiali e dei Comandanti di Reparto;
- trattasi, tuttavia, di eventi rischiosi la cui probabilità di verificarsi deve ritenersi, evidentemente, non azzerabile (in linea, peraltro, con gli standard internazionali, in particolare con quello ISO 31000, richiamato dal P.N.A.);
- nella quasi totalità dei casi **i fatti corruttivi commessi da militari del Corpo sono stati scoperti e perseguiti grazie all'impegno investigativo di altri appartenenti all'Istituzione.**

2.1.2 Contesto interno

La Guardia di Finanza è una Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito alla Guardia di Finanza quelle di "Polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

Più di recente, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato al Corpo la responsabilità dei comparti di specialità "Sicurezza del mare" e "Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento", nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto, negli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017, come detto, la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del predetto D.Lgs. n. 177, l'unica Forza di Polizia sul mare.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la Guardia di Finanza dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un'ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all'esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d'iniziativa in tutti i settori di competenza, attraverso Piani Operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Quanto alla struttura organizzativa, il Corpo della Guardia di Finanza è costituito da:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività;
- comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;

- comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

La Guardia di Finanza è, pertanto, un'organizzazione complessa, diffusa capillarmente sul territorio nazionale e con proiezione internazionale, il cui funzionamento è disciplinato, in ogni aspetto, oltre che dalle norme sopra evidenziate, da una serie di regolamenti e circolari interne pubblicate nel proprio sito intranet per la più ampia diffusione e la concreta applicazione da parte di tutti gli appartenenti.

Gli obiettivi strategici del Corpo sono definiti negli Atti di indirizzo e nella "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione" (ove sono contenute anche le risorse umane e finanziarie disponibili), emanati annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018-2020, firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2017, dispone che il Corpo provvede, tra l'altro, a:

- supportare l'adesione ai nuovi istituti messi a disposizione del contribuente;
- orientare le risorse operative verso il contrasto alle condotte evasive più gravi e insidiose, tra cui il sommerso d'azienda e da lavoro, l'evasione fiscale internazionale, le frodi all'IVA e le altre frodi organizzate e il contrabbando;
- rafforzare i rapporti di cooperazione e di scambio d'informazioni con le Agenzie Fiscali e le altre Istituzioni;
- valorizzare, ai fini fiscali, gli elementi acquisiti con le attività di polizia giudiziaria, di contrasto al riciclaggio e agli altri illeciti economico-finanziari, proseguendo, altresì, nell'**azione di contrasto** al gioco e alle scommesse illegali, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica, **alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione**, alla criminalità organizzata, alle proiezioni imprenditoriali e patrimoniali di soggetti connotati da pericolosità economico-finanziaria.

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – Anno 2018, emanata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2018, ha confermato, tra gli obiettivi strategici assegnati alla Guardia di Finanza, l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Consapevole del rischio corruttivo naturalmente insito nelle attività quotidianamente poste in esse dagli appartenenti al Corpo (si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo relativo al "*Contesto esterno*"), **sin dal primo P.T.P.C., la Guardia di Finanza ha proceduto a una integrale mappatura dei processi di lavoro espletati in tutti gli ambiti di attività che, almeno potenzialmente, potessero prestarsi a fenomeni corruttivi. La predetta mappatura è stata oggetto, negli anni, di una continua attività di aggiornamento e di approfondimento.**

I processi di lavoro afferiscono al reclutamento, all'addestramento e alla gestione del personale; all'affidamento di servizi, lavori e forniture e alla gestione

amministrativa e finanziaria; alla cooperazione internazionale, al coordinamento informativo e all'analisi; alle operazioni; ai sistemi informativi; ai controlli di regolarità amministrativo-contabile; alla vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La mappatura, formulata di concerto con le Direzioni e con gli Uffici competenti *ratione materiae*, comprende la descrizione delle fasi dei processi, dei soggetti coinvolti, dei rischi e dei relativi livelli, delle misure di trattamento, comprese quelle già previste in disposizioni interne (essenzialmente misure di regolamentazione e di controllo, di carattere specifico).

2.2 Valutazione del rischio

L'attività di analisi dei processi è stata svolta, in un primo momento, con una modalità quantitativa, così come suggerito dal P.N.A. 2013; successivamente, a partire dal 2017, con una modalità qualitativa che, attraverso un minor ricorso ad automatismi, riesce ad attagliarsi meglio alle specificità dell'Organizzazione e permette di valorizzare al massimo le conoscenze, in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, di cui il Corpo dispone.

L'analisi ha portato a definire le varie **fasi** che compongono i **processi di lavoro**, gli **eventi rischiosi** cui sono potenzialmente soggetti nonché:

- **la probabilità** del loro verificarsi, attraverso tutti gli **elementi informativi di natura oggettiva** (es. eventi di corruzione già occorsi, segnalazioni pervenute all'Amministrazione, notizie stampa) e **soggettiva**, considerando i contesti ambientali e le possibili motivazioni degli operatori, nonché, soprattutto, il livello di **discrezionalità** che caratterizza la relativa fase oggetto di analisi;
- **l'impatto** che ne può derivare, sia **interno** che **esterno** all'organizzazione, tenendo conto delle **conseguenze sulla stessa**, in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, economici, legali, di reputazione e credibilità istituzionale.

La **probabilità** e **l'impatto** possono essere rappresentati tramite una scala crescente di valori qualitativi (complessivamente 5), da "molto basso" a "altissimo".

La ponderazione dei valori di probabilità e impatto conduce, attraverso la seguente matrice, alla determinazione del livello di rischio per ciascun processo/attività:

Impatto \ Probabilità	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Altissima	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
Alta	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
Media	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
Bassa	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Alto
Molto bassa	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

La Guardia di Finanza, alla luce delle proprie caratteristiche, delle funzioni svolte, delle proprie tradizioni, dei valori che animano l'agire dei propri appartenenti, nel valutare le varie fasi, si è orientata verso una posizione massimamente scrupolosa, in ragione del fatto che qualsiasi evento di tipo corruttivo dovesse verificarsi nell'ambito del Corpo avrebbe conseguenze assai più rilevanti rispetto ad altre amministrazioni con una diversa *mission* istituzionale²⁴.

A tale scopo, nell'applicare la predetta metodologia, il fattore “**impatto**” è stato declinato in due soli valori: “Alto” e “Altissimo”, sulla base della convinzione che qualsiasi evento corruttivo, ma anche qualsiasi comportamento meno che irreprensibile da parte dei finanziari, determinerebbe una scalfitura della fiducia che il cittadino ha diritto di riporre nel Corpo.

In virtù della suddetta scelta, la predetta tabella di valutazione si riduce, di fatto, alle sole due ultime colonne di seguito riportate; conseguentemente, **il rischio corruttivo relativo alle fasi dei processi di lavoro della Guardia di Finanza può assumere esclusivamente i seguenti tre valori: “Medio”, “Alto”, “Altissimo”.**

²⁴ Stesso metro di valutazione è stato utilizzato da A.N.AC., a partire dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'A.N.AC. triennio 2016-2018 e confermato da ultimo nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'A.N.AC. triennio 2018-2020, per mappare i propri processi.

Impatto Probabilità	Alto	Altissimo
	Altissimo	Altissimo
Altissima	Altissimo	Altissimo
Alta	Alto	Altissimo
Media	Alto	Altissimo
Bassa	Medio	Alto
Molto bassa	Medio	Medio

Inoltre, al fine di diversificare la valutazione delle varie fasi dei processi di lavoro (già vincolata dalla scelta di considerare l'impatto alto o altissimo), scongiurandone un appiattimento, è stato attribuito alla **probabilità**, in taluni casi, un valore **medio** o **alto**.

Anche tale scelta, come nel caso dell'impatto, è stata ispirata a un criterio di **massima prudenza** adottato dall'Amministrazione nel valutare determinate fasi dei processi di lavoro, caratterizzati, per motivazioni insite nella natura dell'attività in questione, da una forte componente discrezionale.

Di conseguenza, ad alcune fasi di questi processi è stata attribuita una probabilità "media/alta", ancorché non si siano verificati, nel passato, specifici episodi corruttivi, ovvero la loro rilevanza sia particolarmente bassa, ma soltanto alla luce della significativa componente discrezionale.

2.3 Trattamento del rischio

In merito al sistema fin qui delineato è, comunque, opportuno evidenziare che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di puntare all'eliminazione del **rischio corruttivo**, pur nella consapevolezza che esso è difficilmente azzerabile²⁵.

Tanto premesso, le **misure di prevenzione** devono essere opportunamente progettate e cadenzate, agendo sui c.d. fattori abilitanti, vale a dire quelle condizioni organizzative che, a ogni modo, facilitano comportamenti devianti.

Inoltre, l'Organizzazione che le predispone deve tener conto della loro validità, anche in fase di controllo e di monitoraggio.

Esse devono, quindi, rispondere a requisiti di **efficacia** (nella neutralizzazione delle cause del rischio), di **sostenibilità economica** e **organizzativa**, nonché di **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'Organizzazione stessa**.

²⁵ Cfr. norma di standardizzazione ISO 31000.

Tutto quanto descritto, in ordine alla predetta analisi di rischio dei processi di lavoro, distinti per aree, della Guardia di Finanza, e alle relative misure di prevenzione, risulta compendiato nel Registro dei rischi riportato in **allegato 3**, che costituisce parte integrante del presente piano.

3. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE (OBBLIGATORIE E TRASVERSALI)

Oltre alle misure di gestione del rischio di corruzione specifiche, relative, cioè, alle singole fasi dei processi di lavoro, meglio evidenziate nel citato Registro dei rischi, vengono di seguito riportate quelle a carattere generale che integrano il sistema anticorruzione. Trattasi di misure, perlopiù imposte da dettati normativi, che hanno un impatto trasversale, ossia sono comuni a più processi di lavoro dell'Organizzazione.

3.1 Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati

3.1.1 I dati da pubblicare

L'elenco completo degli obblighi di pubblicazione vigenti, ove sono fornite tutte le informazioni oggetto di pubblicità in virtù del novellato decreto legislativo n. 33 del 2013, è compendiato nell'allegato 1 della delibera A.N.AC. del 28 dicembre 2016 n. 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*.

In tale sede vengono riepilogati i dati da pubblicare secondo la struttura “vincolante” – conforme al *format* in allegato al decreto legislativo n. 33 del 2013 – in base alla quale deve essere articolata la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel citato allegato 1 viene data ricognizione complessiva degli obblighi di pubblicazione previsti dal novellato D.Lgs. n. 33/2013, articolati in aree, sotto-aree e per materie omogenee.

Altresì, l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'**intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza**. Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il Corpo, unitamente alle altre Amministrazioni del comparto Difesa-Sicurezza, partecipa ai lavori di un apposito tavolo tecnico presso l'A.N.AC., costituito al fine di definire nel dettaglio il campo di applicazione del citato art. 14.

In **allegato 4** è riportata la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni (cfr. citata Delibera n. 1310/2016 dell'A.N.AC.) con l'indicazione dei Referenti delle Articolazioni in sede centrale/periferica per la pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni richieste.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di ostensione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi nonché quanto già indicato in materia di tutela dei dati personali e circa la durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti resi noti.

3.1.2 Ulteriori adempimenti di semplificazione e trasparenza amministrativa

L'art. 24, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto l'adozione, da parte delle Amministrazioni statali, di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che ne permetta la *“compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale”*.

Al riguardo, in aggiunta alla modulistica già disponibile sul sito istituzionale del Corpo, sono in corso le procedure necessarie alla realizzazione, nel rispetto dei termini previsti dalla novella legislativa, di specifici applicativi che consentano la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni *on line* da parte del cittadino.

Nell'ottica di aumentare l'efficacia comunicativa del sito istituzionale, nell'ambito della sezione denominata “Amministrazione Trasparente” viene costantemente aggiornato il portale dedicato alla trasparenza in materia di appalti, per agevolarne la consultazione, attraverso una più fruibile illustrazione dei bandi di gara e dello stato delle procedure nelle diverse fasi, fino alla rispettiva definizione.

3.1.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'attività divulgativa della trasparenza è indirizzata su più fronti:

- a. avuto riguardo alla necessità di garantire l'accessibilità esterna delle informazioni ai diversi portatori di interessi, la comunicazione posta in essere dal Corpo viene, di volta in volta, integrata con specifici riferimenti alle azioni intraprese per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- b. con riferimento alle iniziative di “diffusione interna”, la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo avrà cura di proporre, nell'ambito del piano di formazione annuale, all'Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale, proposte addestrative, concernenti l'approfondimento del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da collocarsi nel più ampio contesto formativo offerto in tema di prevenzione della corruzione;
- c. l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale, articolazione deputata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utenza nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione dei servizi offerti, continuerà a svolgere una specifica attività finalizzata a:

- (1) migliorare ed estendere l'accessibilità ai servizi offerti dal Corpo attraverso l'applicazione dei criteri di semplificazione e trasparenza amministrativa (Legge 7 agosto 1990, n. 241), sulla base delle disposizioni vigenti nello specifico comparto.

A tal proposito, nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 sono state presentate al Corpo 1.089 istanze di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, di cui 1.028 accolte e 61 oggetto di diniego;

- (2) potenziare l'attività di *front office* svolta nei confronti dei cittadini.

In tale ambito, nel corso del corrente anno (periodo 1° gennaio – 31 dicembre):

- (a) 148 cittadini si sono rivolti allo “Sportello per il Pubblico”;
- (b) sono pervenute:
 - 5.775 richieste di informazioni attraverso il numero verde 800669666;
 - 2.058 richieste a mezzo posta elettronica, di cui 1.841 *e-mail* ordinarie e 217 *e-mail* certificate (P.E.C.);

- (3) curare la linea editoriale del sito internet istituzionale www.gdf.gov.it.

Sul predetto Portale, oltre ai dati per i quali sono previsti, in base al citato decreto legislativo n. 33 del 2013, specifici obblighi di pubblicità, è presente una notevole offerta informativa al servizio del cittadino. In particolare, oltre alle informazioni riguardanti le peculiarità organizzative della Guardia di Finanza (struttura ordinativa, logistica e funzionale), le tradizioni (Museo Storico e Storia del Corpo) e la rappresentanza militare, sono resi disponibili i servizi utili al cittadino, quali, ad esempio, la sezione “Consigli utili”, la modulistica e i contenuti multimediali. In aggiunta, è presente un'area relativa alle notizie concernenti i principali risultati di servizio del Corpo.

Infine, sono pubblicate informazioni riguardanti i servizi e i contenuti riservati a particolari categorie di utenti (personale in servizio – giornalisti – corsi speciali), gli eventi e le cerimonie cui la Guardia di Finanza prende parte, nonché i documenti prodotti e le pubblicazioni edite dall'Istituzione.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, sono stati effettuati n. 6.468.795 accessi alla *home page* del sito.

3.1.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

La Sezione "Comunicazione Interna" dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna svolge periodicamente monitoraggi sugli accessi effettuati dall'utente al sito istituzionale del Corpo www.gdf.gov.it.

In tale ambito, continuerà a essere assicurato uno specifico riscontro del numero di accessi all'area "Amministrazione Trasparente", con cadenza mensile.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, sono stati effettuati 1.943.958 accessi della specie, così suddivisi:

Mese	numero accessi
gennaio	201.430
febbraio	165.961
marzo	254.843
aprile	214.815
maggio	239.697
giugno	209.429
luglio	134.433
agosto	71.295
settembre	95.829
ottobre	109.730
novembre	143.797
dicembre	102.699

3.1.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

I compiti afferenti agli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo alle competenze connesse al riscontro delle istanze in materia di accesso civico, sono attribuiti in parte alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo e in parte all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna.

Al fine di assicurare l'efficacia delle procedure interne volte a garantire l'esercizio del c.d. **accesso civico semplice**²⁶, si evidenzia, in particolare, che:

a. è disponibile, sul sito istituzionale del Corpo www.gdf.gov.it, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", un'area dedicata, denominata "Accesso civico", allocata all'interno della sotto-sezione "Altri Contenuti", nella quale sono pubblicati i seguenti dati:

- (1) le indicazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

²⁶ Art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione."

- (2) le modalità di presentazione delle istanze di accesso civico, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere;
- b. sono state definite le procedure per la presentazione della richiesta di accesso civico, la quale potrà essere inoltrata al Comando Generale, a mezzo di posta elettronica (PEO e/o PEC), ovvero di corrispondenza ordinaria.
- I relativi recapiti sono indicati nella sotto-sezione del sito di cui al precedente punto, ove è stato reso disponibile anche un modello di istanza da poter utilizzare per l'inoltro;
- c. **l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, a seguito dell'acquisizione dell'istanza di accesso civico, provvederà a:
- (1) verificare, in via preliminare, che le informazioni ovvero i documenti richiesti non siano effettivamente già stati pubblicati nella relativa area del sito istituzionale del Corpo;
- (2) inviare tempestivamente la richiesta, corredata dall'esito della verifica *sub* (1), alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo;
- d. **la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, conseguentemente al preventivo controllo *sub* c.(1), avrà cura di effettuare la relativa istruttoria;
- e. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informato dell'accesso civico in ogni sua fase dalla predetta Direzione, darà corso alla procedura di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ove sussistano i presupposti di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

3.1.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso generalizzato), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

L'attuazione dell'istituto dell'**accesso generalizzato**²⁷, di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 all'interno del Corpo è stata disciplinata con circolare n. 388102/2016/42, in data 23 dicembre 2016, la quale prevede, in particolare, che:

- a. le **istanze** di accesso generalizzato possono essere indirizzate all'articolazione che detiene i dati di interesse ovvero all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, utilizzando il modello disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, nell'area "Amministrazione Trasparente" – sezione "Altri contenuti";

²⁷ Art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 : *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".*

- b. il procedimento relativo all'accesso generalizzato è incardinato nel Comando o Reparto che **detiene** i dati o i documenti richiesti;
- c. i provvedimenti che esitano le istanze, unitamente a queste ultime, devono essere **inviati**, entro 15 giorni dalla loro adozione, alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale;
- d. presso la citata Direzione è istituito un **registro** degli accessi civici e generalizzati, nel quale sono annotati i provvedimenti sub c.;
- e. la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo svolge, altresì, funzioni di **help desk** per i Comandi e Reparti destinatari delle richieste di accesso, assicurando a posteriori un costante **monitoraggio** per garantire coerenza e unitarietà all'azione amministrativa;
- f. le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle istanze di accesso generalizzato, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere, sono pubblicate sul sito istituzionale del Corpo, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", in una specifica area dedicata.

3.2 Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha innovato profondamente la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, abrogando, tra l'altro, l'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 e introducendo nel medesimo l'art. 2 *bis*, che ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della materia in oggetto.

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'A.N.AC. ha fornito nuovi criteri interpretativi del suddetto ambito soggettivo e degli obblighi che ne discendono, che vanno a sostituire gli indirizzi espressi con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

In particolare, nella predetta delibera si distinguono le seguenti tipologie di soggetti:

- a. pubbliche amministrazioni;
- b. quelli previsti al comma 2 del predetto art. 2 *bis*, ovvero:
 - (1) enti pubblici economici e ordini professionali;
 - (2) società in controllo pubblico;
 - (3) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- c. società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

prevedendo, da un lato, diverse misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a carico delle predette e, dall'altro, compiti per le Amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti.

Al riguardo, al fine di adempiere agli obblighi di indirizzo e controllo a carico della Guardia di Finanza si rappresenta che:

- **il Fondo Assistenza per i Finanziari, il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari e la Cassa Ufficiali** sono pubbliche amministrazioni, in quanto enti pubblici non economici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, posti sotto la vigilanza del Corpo e, pertanto, sono assoggettati ai previsti obblighi di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **L'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza**, fondazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, è ricompreso tra i soggetti di cui all'art. 2 *bis*, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 33/2013 considerato che ha un bilancio superiore a 500.000 euro e svolge attività di pubblico interesse;
- **il Museo Storico**, ente morale di diritto privato, non rientra tra i soggetti sopra richiamati, stante il fatto che ha un bilancio non superiore a 500.000 euro.

3.3 Codici di comportamento

Come noto, il P.N.A.²⁸ sollecita le pubbliche amministrazioni all'adozione di un proprio codice di comportamento, integrativo delle prescrizioni compendiate nel codice già in vigore per i dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. n. 62 del 2013), avente la finalità di definire le modalità eticamente e giuridicamente adeguate per lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Come già esplicitato nei precedenti Piani triennali, le indicazioni comportamentali dettate nel citato Decreto non sono vincolanti per gli appartenenti al Corpo²⁹, che soggiacciono alla disciplina dettata dal **Codice dell'Ordinamento militare** (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e dal **Testo Unico delle Disposizioni regolamentari** (D.P.R. n. 90 del 2010).

Al fine di consentire la massima diffusione e la consapevole attuazione del **Codice deontologico**, aggiornato con la circolare nr. 400000 in data 29 aprile 2016, nel corso del 2018, il Corpo ha provveduto a formare, tramite una pluralità di iniziative, più di 15 mila militari.

²⁸ Anche l'aggiornamento 2018 ne rimarca l'importanza, quale strumento fondamentale per l'attuazione del sistema anticorruzione.

²⁹ Cfr. art. 2, comma 2 del Decreto: *"...le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti"*.

L'articolo 3 richiamato, rubricato *Personale in regime di diritto pubblico*, fa riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Nei primi dieci mesi dell'anno sono state ricevute n. 7 segnalazioni relative a possibili violazioni del predetto codice e sono stati riscontrati, anche di iniziativa dei vari Comandanti, due casi che hanno portato, allo stato, all'erogazione di altrettante sanzioni disciplinari.

In ossequio a specifica disposizione di legge³⁰, il R.P.C.T., nel corso del 2019, procederà a rilevare:

- i casi di violazione delle disposizioni dettate dal novellato Codice deontologico e le sanzioni disciplinari eventualmente irrogate;
- le iniziative di formazione del personale pianificate ed erogate.

3.4 Rotazione del personale

L'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, nel richiamare più volte le linee già espresse nel tempo dall'A.N.AC. e nel rimarcare l'importanza cruciale di questo strumento, rimette *“l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi”*, registrando *“la mancanza nei PTPC di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), e la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione”*. In alcuni casi, sottolinea l'Autorità, è emerso che, nonostante fosse adeguatamente programmata nei Piani, tale rotazione non sia stata poi attuata, né siano stati utilizzati strumenti alternativi alla stessa.

Come chiarito nel P.N.A. 2016, ***“l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.”***

Dunque, è evidente che:

- la rotazione rappresenta una delle più incisive misure di prevenzione che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di corruzione;
- il ricorso a tale misura deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo, non dovendo, essa, determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Infatti, lo stesso P.N.A. 2016 prosegue chiarendo che *“ove ... non sia possibile*

³⁰ Cfr. art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come novellato dalla legge anticorruzione, che sollecita la verifica annuale dello stato di attuazione dei codici di comportamento nonché attività formative dedicate a garantire la sua conoscenza da parte del personale e il rispetto delle disposizioni ivi compendiate.

*utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare **altre misure** di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".*

Nella Guardia di Finanza, la rotazione del personale è, in primo luogo, attuata attraverso la pianificazione annuale degli impieghi, con la previsione:

- del tendenziale avvicendamento dei Comandanti di Reparto territoriale dopo 3 anni, se ufficiali di grado pari o superiore a Colonnello, ovvero dopo 4 anni, se ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello;
- di un periodo di permanenza massima nell'incarico di norma pari a 8 anni per gli Ispettori impiegati quali Comandanti di un reparto isolato.

Ulteriori criteri di rotazione, adottati dal Corpo e richiamati nel registro dei rischi, afferiscono:

- alla **composizione delle pattuglie operative**, i cui componenti devono essere soggetti a periodica rotazione, compatibilmente con le esigenze organiche e di professionalità richieste per l'esecuzione del servizio;
- al **conferimento di incarichi** a titolo gratuito o retribuiti ai militari del Corpo;
- alla **composizione delle commissioni giudicatrici** dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale del Corpo e per l'ammissione di Ufficiali ai corsi superiori.

Oltre alle citate disposizioni interne, è d'uopo ricordare le direttive costantemente emanate dal Corpo per la composizione delle commissioni nominate per l'espletamento delle incombenze in ambito logistico – amministrativo (acquisizione beni e servizi, valutazione offerte e congruità dei prezzi dei preventivi di spesa, verifiche di conformità delle forniture), nonché la disciplina della "mobilità" a domanda, che, in ogni caso, determina – annualmente – l'avvicendamento di numerosi militari (di tutti i ruoli), ove le esigenze dei singoli siano conciliabili con quelle dell'Amministrazione.

Giova evidenziare che, complessivamente, nel corso del 2018, la rotazione del personale – considerando sia i trasferimenti tra reparti diversi, sia i cambi di incarico nell'ambito del medesimo reparto – ha riguardato più di 5 mila militari³¹ e, in particolare:

³¹ I dati disponibili sono relativi al periodo 1° gennaio/30 settembre 2018 e ricomprendono anche i movimenti effettuati, per motivazioni personali, su istanza dei militari, atteso che tali avvicendamenti possono comunque favorire un opportuno ricambio del personale operante in singoli contesti operativi di rischio.

Risultanze monitoraggio al 30/09/2018						
	Trasferimenti di Reparto	Cambi incarico nel medesimo Reparto	Forza al 31/12/2017 ³²	% di personale destinatario di trasferimenti di Reparto	% di personale destinatario di cambi incarico nel medesimo Reparto	% Totale
Ufficiali di grado pari o superiore a Colonnello	93	4	488	19,06%	0,82%	19,88%
Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello	544	134	2.590	21,00%	5,17%	26,17%
Ispettori	953	1.363	22.860	4,17%	5,96%	10,13%
Sovrintendenti	295	539	10.057	2,93%	5,36%	8,29%
Appuntati e Finanziari	749	1.221	23.321	3,21%	5,24%	8,45%
Totale	2.634	3.261	59.316³³	4,44%	5,50%	9,94%

3.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

La legge anticorruzione ha inteso ribadire, introducendo l'art. 6 *bis* nella legge n. 241/1990, la necessità che i dipendenti pubblici esercitino le mansioni attribuite privi di conflitti di interessi, anche solo potenziali, imponendo l'obbligo di:

a. **astensione per il responsabile del procedimento** e per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e/o atti endoprocedimentali, qualora sussistano tali criticità;

b. **segnalazione** del conflitto di interessi al proprio dirigente.

Il Legislatore ha individuato una nozione ampia e non delimitata di conflitto di interessi che determina l'obbligo di astensione e che fa riferimento alla potenzialità dello stesso, anche in astratto, di pregiudicare il principio di imparzialità della P.A..

In attuazione della predetta misura, si ribadiscono le disposizioni interne che intendono prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse e, in particolare:

c. le circolari annuali sulla pianificazione degli impieghi degli Ufficiali, i quali devono fornire notizie rilevanti circa i parenti/conviventi che hanno attività commerciali, industriali o professionali in un determinato ambito territoriale;

d. il Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari, ove vengono esplicitate le situazioni di incompatibilità ambientale che consentono l'adozione di provvedimenti di trasferimento;

³² Nella presente tabella, i dati sulla forza effettiva necessari a determinare le percentuali sono riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2017, così come rendicontati nel Conto annuale del Corpo.

³³ Il dato è al netto dei 753 allievi in formazione.

- e. la circolare riguardante – tra l'altro – il conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuiti, la quale prevede che venga sempre riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- f. il Codice deontologico, ove sono disciplinate le modalità comportamentali da tenere, per prevenire ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse.

3.6 Conferimento e autorizzazione di incarichi d'ufficio ed extra-istituzionali

La legge anticorruzione ha innovato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, integrando il contenuto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, atteso che:

- a. il cumulo, in capo a un dipendente pubblico, di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione può determinare una inopportuna concentrazione di potere, con un conseguente incremento del rischio che l'attività amministrativa possa essere distratta verso fini non istituzionali;
- b. lo svolgimento di incarichi non rivolti all'attività istituzionale può favorire situazioni di conflitto di interesse.

In sede di mappatura dei processi, la gestione dei conferimenti di incarichi, retribuiti o meno, è stata oggetto di puntuale analisi da parte delle articolazioni dello Stato Maggiore del Corpo, richiamando, tra le misure di prevenzione adottate, le disposizioni di cui all'innovato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede, tra l'altro, la necessità di:

- c. individuare, in relazione alle diverse qualifiche e funzioni professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (cfr. comma 3 *bis*);
- d. delineare criteri oggettivi e predeterminati per disciplinare le modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi extra-professionali e prevenire situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi (cfr. comma 5);
- e. valutare la sussistenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti cui le pubbliche amministrazioni intendono conferire incarichi extra-istituzionali (cfr. comma 7).

Per il Corpo, le indicazioni suddette sono contenute nella circolare n. 200.000 datata 20 giugno 2005, riguardante l'esercizio di attività extra-professionali da parte dei militari, in cui sono evidenziate:

- f. le attività vietate in senso assoluto per gli appartenenti, tra cui:
 - (1) l'esercizio di attività commerciali o professionali;
 - (2) impieghi alle dipendenze di privati;
 - (3) l'assunzione delle cariche di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile retribuita o non, in società, di persone o di capitali, costituite con fini di lucro;
 - (4) essere titolare di partita I.V.A.;
 - (5) l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare nonché lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace;

- (6) l'attribuzione dell'incarico di magistrato onorario;
- (7) lo svolgimento della funzione di difensore civico;
- (8) l'iscrizione agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali;
- (9) l'iscrizione agli albi dei C.T.U.;
- (10) il dedicarsi a occupazioni o l'assunzione di incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

Ulteriori misure di prevenzione sono attuate attraverso:

- **le comunicazioni effettuate dagli Enti amministrativi all'Anagrafe delle Prestazioni** del Dipartimento della Funzione Pubblica, per i dati relativi agli incarichi extra-professionali conferiti ai militari del Corpo;
- **la pubblicazione**, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33 del 2013, **degli incarichi conferiti o autorizzati ai militari del Corpo** - con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascuno di essi - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *internet* istituzionale.

Al riguardo, occorre altresì evidenziare che i dati relativi agli incarichi:

- autorizzati o conferiti ai dipendenti pubblici;
- conferiti ai consulenti e collaboratori esterni,

sono pubblicati anche sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://consulentipubblici.gov.it>), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 *bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

Dai dati acquisiti nell'ambito del monitoraggio effettuato per il 2018 in collaborazione con i Referenti si evince che:

a. per l'esercizio di attività extra-professionali retribuite, sono stati autorizzati:

- (1) n. 5 Ufficiali di grado pari o superiore a Colonnello;
- (2) n. 5 Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello;
- (3) n. 197 militari del ruolo I.S.A.F. (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari); in 2 casi l'autorità competente non ha ritenuto che vi fossero le condizioni per poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

b. per l'esercizio di attività extra-professionali non retribuite, sono stati autorizzati:

- (1) n. 40 Ufficiali di grado pari o superiore a Colonnello;
- (2) n. 54 Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello;
- (3) n. 162 militari del ruolo I.S.A.F. In questo caso, una domanda non è stata accolta;

c. sono state ricevute, nel corso del 2018, n. 4 segnalazioni inerenti allo svolgimento, da parte di militari del Corpo, di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.7 Incompatibilità e inconferibilità

In tale ambito, si richiamano le disposizioni dettate dal legislatore delegato con il decreto legislativo n. 39 del 2013, che individua le circostanze in cui sussiste l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di verificare le ipotesi di:

- a. **inconferibilità** per gli incarichi dirigenziali previste dai Capi III e IV del medesimo decreto, in considerazione dello svolgimento di pregresse funzioni in un arco temporale immediatamente precedente;
- b. **incompatibilità** per particolari posizioni dirigenziali, così come disciplinate dai Capi V e VI del citato decreto legislativo, in virtù del contemporaneo espletamento di determinate attività.

3.8 Attività successive alla cessazione del servizio

Come noto, già nei precedenti Piani triennali sono state assunte iniziative volte a prevenire il fenomeno del c.d. **“pantouflage/revolving doors”** - in attuazione di una specifica disposizione a suo tempo introdotta dalla legge anticorruzione³⁴ - adottando le seguenti misure di prevenzione:

- a. **previsione, nella dichiarazione con la quale i vincitori di concorso contraggono la ferma di servizio prevista per legge, di un'apposita clausola con la quale i neo-assunti prendono atto del divieto di prestare attività lavorativa** (sia di natura subordinata sia di natura autonoma) nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, alle dipendenze di soggetti economici destinatari, nel triennio precedente, di provvedimenti autoritativi o negoziali cui abbia contribuito in modo determinante il medesimo dipendente;
- b. **inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti (anche mediante procedura negoziata), della condizione soggettiva per la quale il contraente affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi a ex dipendenti (dell'Amministrazione contraente) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica Amministrazione nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.**

³⁴ Cfr. art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (come innovato dalla legge n. 190 del 2012) che, con l'inserimento del nuovo comma 16 *ter*, ha inteso limitare la libertà negoziale di un dipendente pubblico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di prevenire che questi possa precostituirsi, avvalendosi indebitamente delle potestà riconosciutegli per legge, opportunità professionali inficiate da profili di dubbia liceità.

La norma in esame, rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, specifica che la preclusione di cui sopra opera con riferimento ai poteri autoritativi o negoziali esercitati nel triennio precedente la cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si intende evitare, in definitiva, che, durante il periodo, di servizio il dipendente possa precostituirsi future opportunità professionali presso soggetti privati con cui entra in contatto e, al contempo, che questi ultimi possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando future opportunità di assunzione o incarichi.

L'allegato 1 al P.N.A. 2013 ha, altresì, precisato che *“i dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006)”*.

Premesso che nel corso dei primi anni di attuazione della strategia di prevenzione non sono emerse violazioni della specie, anche nel corso del 2019, conferendo continuità alle suddette misure preventive, i Referenti anticorruzione dovranno:

- c. proseguire la verifica della puntuale attuazione delle richiamate disposizioni (all'atto degli arruolamenti e nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti);
- d. assumere le opportune iniziative volte a escludere dalle procedure di affidamento i soggetti per i quali sia emersa la situazione *sub b.*, nonché per ottenere giudizialmente il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti (che hanno violato il precetto di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001);
- e. tenere presente che i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi in violazione del precetto in discorso non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

3.9 Conferimento incarichi in caso di condanna penale

Si confermano le misure di prevenzione già richiamate nel precedente Piano triennale, finalizzate a dare attuazione alle preclusioni previste dalla Legge anticorruzione in caso di condanna penale dei dipendenti pubblici³⁵.

A tal fine, si richiamano le direttive interne al Corpo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi di reclutamento, per le quali è stata:

- a. individuata tra le cause di esclusione dall'incarico, l'esistenza di condanne penali in capo ai membri all'uopo designati;
- b. prevista la sottoscrizione, da parte dei suddetti membri, di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesta:
 - (1) l'assenza di condanne, anche non definitive, per uno dei delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
 - (2) l'insussistenza di cause di incompatibilità (previste ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.) con i concorrenti, ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487³⁶,

con la conseguente verifica d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato.

³⁵ Cfr. art. 1, comma 46, della legge anticorruzione che ha introdotto l'art. 35 *bis* nel D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'esistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale commessi da un pubblico ufficiale, costituisce condizione ostativa alla partecipazione o all'assegnazione a:

- a. commissioni di concorso per l'accesso o la selezione di dipendenti di pubblici impieghi;
- b. uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione ed erogazione di sussidi e altri vantaggi economici;
- c. commissioni deputate alla scelta di contraenti della P.A.

Dello stesso tenore il D.Lgs. n. 39 del 2013 che, all'art. 3, individua ulteriori cause di inconferibilità per i dipendenti pubblici condannati, benché solo in primo grado, per i suddetti reati, pena la nullità dei contratti stipulati (art. 17).

³⁶ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Le predette misure di prevenzione sono altresì integrate, come noto, dalle iniziative che vengono assunte nel Corpo in caso di coinvolgimento di un militare in una vicenda penale³⁷, atteso che nell'ipotesi:

- c. **in cui un militare assuma la qualifica di imputato** in un procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, viene avviato un procedimento volto all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione **a titolo discrezionale**;
- d. **di rinvio a giudizio per le ipotesi sopra descritte**, l'art. 3 della Legge n. 97/2001 stabilisce che l'amministrazione di appartenenza **trasferisce il militare a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto**, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza;
- e. **di condanna anche non definitiva** e ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti citati, i militari sono *ope legis* sospesi dal servizio **a titolo obbligatorio**.

Infine, a fronte di una **condanna definitiva**, considerata la gravità delle fattispecie in parola, l'Amministrazione avvia un procedimento disciplinare di stato per l'adozione ipotizzabile di un provvedimento di perdita del grado per rimozione.

3.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 ha novellato l'art. 54 *bis* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale ora prevede, tra l'altro, che:

- il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa

³⁷ Cfr. circolare I/2004 del I Reparto del Comando Generale, inerente ai provvedimenti cautelari nei confronti degli appartenenti al Corpo coinvolti in vicende di natura penale o disciplinare.

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'A.N.AC., l'adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.N.AC. applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi, l'A.N.AC. applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'A.N.AC. determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

Allo stato, in attuazione delle previgenti disposizioni e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con la determina n. 6 del 28 aprile 2015³⁸, sono state definite idonee misure di carattere organizzativo e sono in corso con l'A.N.AC. iniziative per il riutilizzo gratuito del sistema informatico predisposto da parte dell'Autorità per la gestione delle segnalazioni di illeciti della specie che gli appartenenti al Corpo intenderanno indirizzare direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvalendosi della procedura informatica.

Nelle more del rilascio dell'applicativo informatico, le segnalazioni della specie potranno essere trasmesse, ove l'appartenente non ritenga di indirizzarle all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'A.N.AC., così come pure previsto dal richiamato art. 54 *bis*, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in forma cartacea³⁹.

Le stesse dovranno contenere necessariamente i dati relativi all'identità del segnalante e tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertarne la fondatezza.

In proposito, si rammenta che il P.N.A. 2013 evidenzia che la tutela dell'anonimato riconosciuta in relazione alla norma in argomento:

- non è sinonimo di accettazione di segnalazioni anonime, trattandosi di una tutela che riguarda dipendenti pubblici comunque individuabili e riconoscibili;
- non può essere riferibile a casi in cui, per disposizioni di legge, lo stesso anonimato non può essere opposto.

In sostanza, così come rappresentato dall'A.N.AC., la **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** (in sede di eventuale procedimento disciplinare) è

³⁸ Cfr. la predetta Determina, Parte II, par. 1, "*ambito soggettivo*", pag. 4, ove si afferma che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, possono beneficiare delle tutele riconosciute dall'art. 54 *bis* del D.Lgs. 165/2001 "*....tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, co. 2) quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 del medesimo decreto)....*".

³⁹ Tramite posta ordinaria, preferibilmente contenente l'indicazione "*RISERVATA PERSONALE – ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA*".

cosa diversa dall'anonimato; si presuppone, cioè, che il segnalante renda nota la propria identità e si assuma la paternità della segnalazione.

La stessa Autorità nazionale anticorruzione evidenzia, ancora, che la segnalazione *“al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria”*.

Ulteriore sottolineatura, contenuta nel P.N.A. 2016, riguarda la necessità che *“la segnalazione, ovvero la denuncia, sia in “buona fede”: la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione”*.

Quanto alle procedure, si confermano quelle già previste nei P.T.P.C.T. precedenti; ricevuta la segnalazione, il Responsabile:

- provvede alla sua preliminare valutazione;
- ne affida l'istruttoria ai componenti di un gruppo di lavoro dedicato, che sarà formalmente costituito;
- acquisisce gli elementi eventualmente necessari interessando, con le dovute cautele, i Referenti designati nel presente Piano triennale;
- in caso di evidente e manifesta infondatezza decide l'archiviazione del contesto, dandone comunicazione al segnalante;
- dispone, in tutti gli altri casi, la trasmissione del contenuto della segnalazione, con le cautele necessarie a garantire le tutele previste dalla norma, alle Autorità competenti (A.N.AC., Dipartimento per la funzione pubblica, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità cui compete la potestà disciplinare).

Ove necessario, il Responsabile della prevenzione potrà richiedere ulteriori elementi al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti, con l'adozione delle cautele del caso.

Nell'ipotesi in cui, dagli accertamenti condotti dal Referente attivato emerga la necessità di interessare l'Autorità Giudiziaria o la Corte di Conti, questi vi provvederà con immediatezza⁴⁰, informandone il Responsabile per la prevenzione.

La fase di preliminare istruttoria e di raccolta degli elementi necessari attraverso i Referenti dovrà concludersi, tendenzialmente, in 60 giorni, salvo particolari esigenze (relative agli approfondimenti da svolgere) che i Referenti stessi avranno cura di esplicitare.

In sede di eventuale procedimento disciplinare attivato nei confronti del militare segnalato l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

Il Responsabile della prevenzione fornirà l'identità del segnalante solo se la competente Autorità disciplinare – in seguito a specifica e motivata richiesta del militare segnalato – chieda tale dato dopo attenta valutazione circa la sua assoluta indispensabilità, da motivare adeguatamente (anche in sede di provvedimento conclusivo del procedimento ex Legge n. 241/1990) e solo in presenza di consenso.

⁴⁰ Evidenziando che i fatti emergono in relazione a una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell'art. 54 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

L'intera procedura di gestione della segnalazione dovrà concludersi entro 120 giorni dalla sua ricezione, salvo il verificarsi di situazioni che richiedano approfondimenti di maggior spessore, di cui il segnalante sarà portato a conoscenza. Resta escluso dal predetto termine l'eventuale procedimento disciplinare.

L'*iter* procedurale descritto non muta nel caso di segnalazioni inoltrate al Responsabile della prevenzione da parte dell'A.N.AC. o da altra Pubblica Amministrazione.

Nell'ipotesi di segnalazioni pervenute da appartenenti al Corpo impiegati presso altre Amministrazioni e relative a fatti e situazioni riguardanti queste ultime, il Responsabile della prevenzione ne disporrà l'inoltro al dirigente che ha la medesima funzione presso la struttura competente.

I dati acquisiti tramite le segnalazioni inoltrate e le istruttorie svolte, depurate di tutti gli elementi che consentono l'identificazione dei segnalanti e dei segnalati, saranno utilizzati dal Responsabile della prevenzione – che potrà, in ciò, avvalersi della competente articolazione di supporto – per l'aggiornamento e/o l'integrazione del Registro dei rischi e per prevedere – se del caso – nuove misure di prevenzione.

Tutti gli elementi e i documenti oggetto di segnalazione che contengono categorie particolari di dati personali, ovvero dati personali relativi a condanne penali e reati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3.11 Formazione del personale

Nel corso del 2018, le **attività formative** in tema di prevenzione della corruzione sono state **erogate**, complessivamente, **nei confronti di più di 10.000 militari del Corpo** (appartenenti a tutti i ruoli) operanti, tra gli altri, nei seguenti comparti a rischio:

- a. attività operativa in genere;
- b. affidamento di lavori, servizi, forniture;
- c. acquisizione e progressione del personale.

L'attività è stata posta in essere sia tramite gli Istituti di formazione interni al Corpo, in primo luogo la Scuola di Polizia Economico Finanziaria, sia mediante eventi specifici con la collaborazione di Università, dell'A.N.AC., di Magistrati, dell'I.N.P.S. ecc., sia, infine, con la partecipazione ai corsi erogati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Considerata la centralità strategica della formazione del personale ai fini della prevenzione della corruzione⁴¹, è confermato l'impegno già pianificato nei precedenti Piani triennali, con l'erogazione di specifiche attività formative e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità – in modalità *e-learning* – nei confronti di ulteriori 5.000 militari appartenenti a tutti i ruoli.

⁴¹ Sollecitata, tra le principali misure di prevenzione, dalla stessa Legge anticorruzione [cfr. art. 1, comma 5, lett. b) e comma 11].

E' prevista, inoltre, una specifica attività formativa avente a oggetto *"L'analisi e la gestione del rischio nel sistema di prevenzione della corruzione"*, rivolta a Ufficiali, da individuare prioritariamente nei Referenti anticorruzione, nonché nei dirigenti e Comandanti di Reparto. L'erogazione di analoga attività formativa è stata pianificata per gli ispettori Comandanti di Reparto.

I Comandanti Regionali ed equiparati (Referenti in sede periferica) e i Comandanti dei Reparti di Istruzione dovranno assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, la pianificazione di corsi o, più in generale, di interventi (seminari, incontri di studio, ecc.) sulle medesime tematiche, a livello locale e in sede di attività addestrativa.

Ciascun Referente si adopererà, poi, anche attraverso i Comandanti di Reparto e gli Ufficiali dipendenti, affinché gli argomenti riguardanti la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione siano affrontati nell'ambito degli incontri periodici con tutto il personale.

Il Comando Generale provvederà, inoltre, a selezionare il personale da avviare – in considerazione degli incarichi ricoperti – all'attività formativa che sarà proposta, anche alla Guardia di Finanza, da parte della SNA.

3.12 Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Al pari di quanto già previsto nei precedenti Piani triennali anticorruzione, non si ravvisa la necessità di assumere iniziative ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge anticorruzione⁴² atteso che:

- a. i "Protocolli" e i "Patti" rappresentano strumenti non obbligatori volti a conseguire l'accettazione, da parte delle imprese concorrenti, di regole che rafforzano comportamenti già doverosi per i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di gara;
- b. le clausole attualmente inserite nei bandi di gara predisposti dal Corpo paiono già rappresentare un idoneo deterrente contro il verificarsi di fenomeni corruttivi.

A ogni buon conto, la possibilità di adottare gli istituti sopra descritti potrà comunque essere valutata in futuro, nell'ambito delle attività finalizzate ai successivi aggiornamenti del Piano, anche in relazione ad esigenze contingenti che ne possano suggerire l'attuazione nell'ambito dell'attività contrattualistica del Corpo.

⁴² La norma richiama la possibilità di prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito nell'ambito delle procedure contrattuali, che il mancato rispetto dei Protocolli di Legalità (finalizzati a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, prevedendo tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica - normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera pubblica - un rafforzamento dei vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario non previste della predetta normativa) e dei Patti di Integrità (che mirano invece a garantire la leale concorrenza e le pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare in fase concorsuale e una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato nella fase contrattuale successiva) costituisca causa di esclusione dalla gara.

3.13 Azioni di sensibilizzazione

La Guardia di Finanza proseguirà la propria azione volta a rafforzare il rapporto di fiducia nella pubblica amministrazione e nelle funzioni demandate al Corpo, attraverso:

- a. l'implementazione delle strategie e l'impiego delle tecniche compendiate nel Manuale per la comunicazione (MA.CO.)⁴³, inteso quale strumento di supporto a chi è chiamato a intrattenere, occasionalmente o in maniera continuativa, rapporti istituzionali con i *media*. A tal proposito, come ha avuto modo di affermare il Signor Comandante Generale nella presentazione del predetto documento, *“Solo attraverso le informazioni divulgate ai media - e da essi filtrate e pubblicate - il cittadino è posto nelle condizioni di comprendere il ruolo che il Corpo occupa nel panorama istituzionale e la peculiare sicurezza che è in grado di produrre; insomma, di apprezzare cosa la Guardia di Finanza fa e realmente è: una polizia economico-finanziaria e del mare da far conoscere mediante le sue attività di prevenzione e contrasto, condotte simultaneamente su terra, cielo e mare. Ma non basta. Non bisogna mai stancarsi di comunicare i risvolti sociali scaturenti dalle nostre operazioni di servizio e le azioni a sostegno diretto della collettività”*;
- b. il contributo dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza mediante le seguenti pubblicazioni:
 - (1) **“Il Finanziere”**, fondato nel 1886, mensile di cultura e aggiornamento professionale per gli appartenenti della Guardia di Finanza e soggetti esterni al Corpo;
 - (2) la **“Rivista della Guardia di Finanza”**, che pubblica studi originali di carattere giuridico, economico, militare, storico e tecnico-professionale per contribuire all'aggiornamento degli appartenenti al Corpo.

3.14 Monitoraggio dei tempi procedurali

Al pari delle precedenti annualità, proseguirà il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per gli anni interessati dal presente Piano.

Al fine di conferire efficacia a tale misura, tutti i Referenti avranno cura di analizzare le possibili cause di eventuali anomalie rilevate e adottare le iniziative correttive del caso (o avanzare le pertinenti proposte, qualora non direttamente competenti), al fine di ridurre la percentuale dei procedimenti conclusi oltre i termini previsti.

A ogni buon conto, è utile rappresentare che i Referenti anticorruzione, nel corso del monitoraggio sull'implementazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione posti in essere nel corso del 2018⁴⁴, non hanno segnalato particolari criticità né evidenti anomalie.

In ordine all'aggiornamento delle tipologie di procedimenti amministrativi di

⁴³ Emanato con la circolare n. 5/2018 in data 19 luglio 2018.

⁴⁴ Peraltro in linea con i monitoraggi relativi al 2014, 2015, 2016 e 2017.

competenza del Corpo, si evidenzia che è attualmente in corso un'attività di rivisitazione degli stessi.

Ulteriori approfondimenti saranno svolti a seguito dell'analisi dei dati che i Referenti anticorruzione invieranno entro il 31 gennaio 2019, compendianti tutti i processi amministrativi posti in essere nell'arco del 2018.

4 MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.

Secondo le modalità già definite nei precedenti Piani triennali, si procederà alla verifica periodica dell'efficacia della strategia anticorruzione attraverso:

- a. **il monitoraggio** dei risultati conseguiti in attuazione delle misure di prevenzione;
- b. **la verifica** dell'attività svolta dai Referenti presenti in ambito centrale e sul territorio;
- c. **l'aggiornamento annuale** del Piano triennale.

4.1 Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta

I Referenti individuati nel presente Piano triennale provvederanno a fornire in una unica soluzione – salvo casi per i quali si ritenga opportuna una comunicazione immediata – al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione annuale, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** con riferimento allo stato di attuazione al 30 settembre, contenente:

- elementi informativi sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione e delle misure previste nel Piano triennale;
- le attività compiute per la “gestione del rischio” nei processi per i quali hanno autonomia decisionale, con l'indicazione specifica delle eventuali, ulteriori misure adottate;
- la situazione relativa ai monitoraggi riguardanti la rotazione del personale, il rispetto dei tempi dei procedimenti e l'inserimento delle clausole previste per le attività successive alla cessazione del servizio;
- l'attività di formazione svolta a livello locale, unitamente a eventuali proposte per l'aggiornamento del Piano triennale.

Sulla base dei dati periodicamente comunicati dai Referenti anticorruzione, è stata elaborata, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012⁴⁵, la prevista relazione annuale sull'effettiva attuazione, nel corso del 2018, delle misure definite nel P.T.P.C. 2018-2020, secondo il modello standard reso disponibile dall'A.N.AC. sul proprio sito istituzionale.

4.2 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

La Direzione Pianificazione Strategica e Controllo effettua sistematicamente un monitoraggio del sito istituzionale www.gdf.gov.it al fine di verificare la completezza e la rispondenza ai termini di legge dell'area “Amministrazione Trasparente”. Qualora da tale attività dovessero risultare l'omessa pubblicazione ovvero il mancato aggiornamento di dati previsti dalle norme vigenti, verrà attivata

⁴⁵ Con il comunicato del Presidente, datato 21 novembre 2018, l'A.N.AC. ha deliberato di differire al 31 gennaio 2019 il termine annuale entro il quale predisporre e pubblicare - secondo il *format* indicato dall'Autorità - la prevista Relazione annuale dei Responsabili anticorruzione di cui all'art. 1, co. 14, della legge anticorruzione.

la competente unità responsabile *ratione materiae*, che dovrà provvedere al tempestivo invio dei relativi documenti o informazioni.

Restano ferme le competenze in capo:

- a. a ogni singola articolazione dello Stato Maggiore e/o Ente Amministrativo per l'assolvimento dei rispettivi obblighi di pubblicazione;
- b. all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, relativamente all'attività di controllo dell'area "Amministrazione Trasparente", finalizzata alla rendicontazione statistica.

4.3 Aggiornamento annuale del Piano Triennale

La normativa anticorruzione⁴⁶ prescrive un aggiornamento annuale del Piano triennale cui il Responsabile deve procedere ***“entro il 31 gennaio di ciascun anno”***, rilevando in tale sede:

- a. le innovazioni normative che impongono ulteriori adempimenti di prevenzione;
- b. l'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del precedente;
- c. i nuovi indirizzi o direttive di aggiornamento sollecitate dall'A.N.AC..

Il prossimo aggiornamento annuale del Piano sarà elaborato seguendo la medesima procedura adottata in questa sede, prendendo in considerazione, a scorrimento, il successivo triennio di riferimento (2020-2022).

Inoltre, nel corso del 2019, sarà proseguito il lavoro di periodica disamina di tutti gli elementi emergenti che saranno raccolti attraverso il contributo dei Referenti in sede centrale e periferica, per valutare le eventuali necessità/opportunità di:

- modificare e/o integrare le modalità di identificazione, valutazione e trattamento del rischio, perfezionando l'attività fin qui posta in essere attraverso tecniche di *risk management*;
- perfezionare la selezione e la progettazione esecutiva delle misure di prevenzione,

in un processo continuo finalizzato a perseguire un costante miglioramento dell'efficacia sostanziale del piano e dell'efficienza complessiva dell'organizzazione.

Quanto sopra nella consueta piena consapevolezza del ruolo che il Corpo assume nello specifico contesto e in considerazione della volontà di piena, convinta e leale adesione dei suoi appartenenti ai principi che ispirano la normativa per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione.

⁴⁶ Come ribadito dall'A.N.AC. nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in cui a pagina 12 si specifica, tra l'altro, che *“le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista per legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio”*.